



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 maggio 2008 (03.06)**

---

**Fascicolo interistituzionale:**

**2008/0013 (COD)**

**2008/0014 (COD)**

**2008/0015(COD)**

**2008/0016(COD)**

---

**9648/08**

**ENV 307**

**ENER 152**

**IND 44**

**COMPET 187**

**MI 156**

**ECOFIN 189**

**TRANS 161**

**AVIATION 110**

**AGRI 144**

**CODEC 622**

**NOTA**

---

della: Presidenza

al: Coreper/Consiglio

---

n. prop. Comm.: 5862/08, 5849/08, 5835/08, 5421/08

---

Oggetto : **PREPARAZIONE DELLA SESSIONE DEL CONSIGLIO "AMBIENTE"  
DEL 5 GIUGNO 2008 E DELLA SESSIONE DEL CONSIGLIO TTE  
"ENERGIA" DEL 6 GIUGNO 2008**

Pacchetto legislativo clima-energia

- (a) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra
  - (b) Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020
  - (c) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006
  - (d) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
    - Relazione sullo stato di avanzamento dei lavori
    - Dibattito orientativo
-

## I. INTRODUZIONE

Il 23 gennaio 2008 la Commissione ha presentato il pacchetto di misure di attuazione per gli obiettivi dell'UE in materia di cambiamenti climatici e di energie rinnovabili ("Pacchetto sull'azione in relazione al clima e sulle energie rinnovabili"). Esso contiene le seguenti proposte:

- proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra ("riesame del sistema EU ETS");
- proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 ("condivisione dello sforzo");
- proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 ("direttiva CCS");
- proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili ("direttiva sulle fonti rinnovabili").

Il pacchetto contiene inoltre una comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Promuovere la dimostrazione in tempi brevi della produzione sostenibile di energia da combustibili fossili" nonché il testo riveduto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

Per permettere che i lavori riguardanti la "direttiva sulle fonti rinnovabili" e la precedente proposta della Commissione sulla qualità dei combustibili<sup>1</sup> avanzino senza creare incongruenze, il Coreper ha deciso di istituire un gruppo di lavoro ad hoc incaricato di definire un regime comune di sostenibilità per i biocarburanti ai fini delle due direttive.

---

<sup>1</sup> Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a monitorare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra dovute all'uso di combustibili per i trasporti su strada, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE (doc. 6145/07).

## II. STATO DEI LAVORI

In seno al Consiglio il pacchetto è stato presentato al Gruppo "Energia" in data 25 gennaio e al Gruppo "Ambiente" in data 28 gennaio 2008. E' stato presentato anche al Coreper il 30 gennaio 2008. Entrambi i gruppi si sono concentrati, durante le riunioni di febbraio, sulla preparazione dei dibattiti orientativi tenutisi in seno al Consiglio "Energia", il 28 febbraio, e in seno al Consiglio "Ambiente", il 3 marzo 2008.

Il gruppo ad hoc sui criteri di sostenibilità per i biocarburanti si è riunito più volte, basando i suoi lavori sulle pertinenti disposizioni della proposta sulle fonti rinnovabili e tenendo conto, nel contempo, delle discussioni svolte in passato riguardo alla direttiva sulla qualità dei carburanti.

Le discussioni a livello di gruppo hanno permesso un esame approfondito delle varie proposte e di individuare così sia le questioni sulle quali vi è convergenza di opinioni sia le questioni in sospeso (*per i dettagli riguardanti ciascuna proposta, si vedano gli allegati della presente nota, nei quali le principali questioni in sospeso sono riportate nello stesso ordine in cui figurano negli articoli*).

Il Consiglio europeo di primavera 2008 ha confermato che il pacchetto fornisce un buon punto di partenza ed una buona base per un accordo sulle proposte in forma di pacchetto coerente, accordo da raggiungere entro la fine del 2008 per consentirne l'adozione nel corso dell'attuale legislatura e al più tardi all'inizio del 2009.

L'UE resta fermamente determinata a raggiungere i propri obiettivi politici riguardanti il clima e l'energia entro la fine del corrente anno, mantenendo così un ruolo leader a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici e di energia e conservando lo slancio dei negoziati sulla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in particolare nella prossima conferenza delle parti a Poznań. L'obiettivo è raggiungere un accordo ambizioso e globale post-2012 sui cambiamenti climatici a Copenaghen nel 2009.

Tenuto conto del calendario ambizioso e della complessità del pacchetto, sono stati presi contatti informali con in Parlamento europeo in una fase precoce.

In seno al Parlamento europeo, la Sig.ra Avril Doyle (PPE) è stata nominata relatrice per il "riesame dell'EU ETS" e la Sig.ra Satu HASSI (Verdi) per la proposta "condivisione dello sforzo", entrambe nel quadro della Commissione ENVI. Per entrambe le proposte è prevista una cooperazione rafforzata con la Commissione ITRE. Il voto in sede di Commissione ENVI è fissato provvisoriamente per il 7 ottobre 2008.

Il Sig. Chris Davies (ALDE) è stato nominato relatore per la "direttiva CCS" nel quadro della Commissione ENVI. E' prevista una procedura di cooperazione rafforzata con la Commissione ITRE e il voto in sede di Commissione ENVI è fissato per la prima settimana di ottobre 2008.

Il Sig. Claude Turmes (Verdi) è stato nominato relatore per la "direttiva sulle fonti rinnovabili" nel quadro della Commissione ITRE. E' prevista una procedura di cooperazione rafforzata con la Commissione ENVI. In base al calendario provvisorio, il voto in sede di Commissione ITRE è previsto per luglio 2008.

Per quanto riguarda la questione dei criteri di sostenibilità per il biocarburanti, il Sig. Claude Thurmes coopera strettamente con la Sig.ra Dorette Corbey (PSE), relatrice per la direttiva sulla qualità dei carburanti, e il Sig. Anders Wijkman (PPE), incaricato di elaborare il parere della Commissione ENVI concernenti la "direttiva sulle fonti rinnovabili".

### **III. CONCLUSIONE**

Si invita il Consiglio a prendere atto della relazione sullo stato di avanzamento dei lavori elaborata sotto la responsabilità della presidenza e a tenere un dibattito orientativo in data 5 e 6 giugno 2008, incentrato sulle principali questioni in sospeso, al fine di chiarire ulteriormente le posizioni degli Stati membri e facilitare così un'ulteriore convergenza di opinioni. La stretta cooperazione con il Parlamento e la Commissione proseguirà con l'obiettivo di raggiungere un accordo sul pacchetto il prima possibile entro la fine del 2008.

Al fine di facilitare il dibattito, si invitano le delegazioni a presentare i loro contributi per iscritto al Segretariato generale del Consiglio anteriormente alla sessione del Consiglio e preferibilmente prima del 30 maggio 2008.

1. **Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario di scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra ("riesame dell'EU ETS")**

La proposta della Commissione si basa sull'articolo 175, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea. La proposta mira a semplificare e ad ampliare la portata dell'EU ETS, prevedendo una ulteriore armonizzazione ed una maggiore prevedibilità, permettendo collegamenti con i sistemi di scambio di quote di emissioni dei paesi terzi ed offrendo mezzi appropriati per implicare i paesi in via di sviluppo.

**Principali questioni in sospeso**

*Metodo di assegnazione; redistribuzione e utilizzo degli introiti derivanti dalla vendita all'asta delle quote; norme applicabili alla vendita all'asta* (articolo 10 e allegato II bis; Articolo 10 bis, paragrafi da 1 a 7)

La proposta della Commissione prevede un'introduzione immediata della vendita all'asta nel 2013, principalmente per la produzione di elettricità, e un'introduzione graduale fino al 2020 per altri settori. Si prevede che in questo modo si genereranno, a termine, introiti derivanti dalla vendita all'asta compresi tra 30 e 50 miliardi di euro, di cui - secondo la proposta della Commissione - almeno il 20% dovrebbe essere destinato all'attuazione di politiche in materia di cambiamenti climatici nell'UE o in paesi terzi.

Varie delegazioni preferiscono un'introduzione graduale della vendita all'asta anche per la produzione di elettricità. Altre delegazioni hanno chiesto che il sistema di riscaldamento urbano e/o la cogenerazione industriale di energia termica ed elettrica non siano soggetti alla vendita all'asta integrale e che il testo sia chiarito/modificato a tal fine.

Alcune delegazioni ritengono che la redistribuzione degli introiti derivanti dalla vendita all'asta costituisca una compensazione per i costi diretti comparativamente più elevati che derivano dal pacchetto e alcune di esse desidererebbero una maggiore redistribuzione per compensare i risultati ottenuti nel quadro del protocollo di Kyoto a partire dal 1990. Altre delegazioni hanno difficoltà riguardo all'inclusione di un elemento di coesione attraverso la normativa ambientale (tramite la redistribuzione di una percentuale degli introiti derivanti dalla vendita all'asta).

A talune delegazioni pone problemi di principio anche la destinazione specifica degli introiti derivanti dalla vendita all'asta.

Diverse delegazioni hanno inoltre richiamato l'attenzione sul fatto che le norme applicabili alla vendita all'asta che saranno stabilite attraverso un regolamento non devono svantaggiare talune imprese né portare a speculazioni.

#### Rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (articolo 10 bis, paragrafi 8 e 9; articolo 10 ter)

Le delegazioni hanno riconosciuto che un accordo internazionale sul clima per il periodo successivo al 2012 resta il modo migliore per affrontare la questione della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Inoltre, le delegazioni hanno, in linea generale, accolto con favore le disposizioni proposte per sostenere gli impianti in settori esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, ma hanno chiesto maggiore certezza per le imprese del settore anticipando le date entro cui la Commissione:

- determinerà tali settori (proposta della Commissione: 30 giugno 2010);
- presenterà una relazione analitica intesa a valutare la situazione alla luce dell'accordo internazionale, corredata delle eventuali proposte ritenute opportune (proposta della Commissione: giugno 2011).

Alcune delegazioni hanno tuttavia chiesto che tali disposizioni si applichino anche:

- ai settori a bassa intensità energetica altresì esposti ad un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio;
- ai settori in cui l'energia elettrica rappresenta una percentuale elevata dei costi di produzione;
- agli impianti elettrici, in casi eccezionali connessi a problemi di sicurezza energetica.

#### **Altre questioni**

##### Tetto applicabile all'UE (articolo 9)

In linea generale, le delegazioni hanno accolto con favore la proposta della Commissione volta a sostituire il sistema dei piani nazionali di assegnazione con la fissazione di un tetto applicabile all'UE accompagnato da una traiettoria lineare decrescente a lungo termine.

Varie delegazioni hanno tuttavia chiesto di anticipare il riesame del fattore lineare (proposta della Commissione: entro il 2025).

Anno di riferimento (articolo 10, paragrafo 2)

Mentre alcune delegazioni sono soddisfatte del ricorso ai dati sulle emissioni verificate del 2005 per la (ri)distribuzione delle quote che gli Stati membri mettono all'asta, come proposto dalla Commissione, un grande gruppo di Stati membri preferirebbe utilizzare un periodo di riferimento di due o tre anni per compensare cifre estreme sulle emissioni riguardanti un unico anno.

Va rilevato che in due Stati membri i primi dati sulle emissioni verificate riguarderanno il 2007.

Riserva per i nuovi entranti (articolo 10 bis, paragrafo 6)

Varie delegazioni ritengono che il quantitativo di quote accantonato per i nuovi entranti (5%) proposto dalla Commissione sia troppo elevato.

Un altro gruppo di delegazioni ritiene che la riserva per i nuovi entranti debba essere sufficientemente ampia per assicurare che non siano posti ostacoli alla creazione di nuovi impianti e rilevano che in ogni caso la parte inutilizzata sarà messa all'asta.

Impianti di dimensioni ridotte (articolo 27)

Mentre tutte le delegazioni sono d'accordo sul fatto che l'onere amministrativo debba essere ridotto al minimo senza compromettere l'integrità ambientale del sistema, non esiste un parere concorde sugli impianti da escludere eventualmente dall'ambito di applicazione dell'ETS o sulla soglia applicabile ai fini dell'esclusione; sono stati altresì sollevati quesiti sul significato dell'espressione "misure equivalenti", le quali dovrebbero applicarsi agli impianti esclusi.

Un vasto gruppo di Stati membri chiede che l'esclusione si applichi a tutti gli impianti di dimensioni ridotte e non solo agli impianti di combustione.

Un grande gruppo di Stati membri desidera inoltre che la soglia di emissione per l'eventuale esclusione sia fissata a 25 000 anziché 10 000 tonnellate di CO<sub>2</sub> equivalente.

2. **Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra entro il 2020 ("condivisione dello sforzo")**

La proposta della Commissione si basa sull'articolo 175, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea.

La proposta mira a ripartire lo sforzo per la riduzione delle emissioni tra gli Stati membri nei settori non coperti dall'EU ETS. La Commissione propone di basare gli sforzi degli Stati membri sui principi della crescita e della solidarietà, tenendo conto del PIL pro capite degli Stati membri.

**Principali questioni in sospeso**

*Campo di applicazione* (articolo 1)

La proposta della Commissione relativa alla condivisione dello sforzo mira a ridurre le emissioni nei settori non rientranti nella direttiva sullo scambio delle quote di emissione. Le delegazioni vorrebbero che il testo precisasse di quali settori si tratta. Alcune delegazioni vorrebbero fare esplicito riferimento alle emissioni derivanti dal trasporto marittimo internazionale, mentre altre vorrebbero includere le emissioni e gli assorbimenti dovuti all'utilizzo del terreno, all'agricoltura e alla silvicoltura.

*Anno di riferimento* (articolo 3, paragrafo 1 e allegato)

La maggioranza delle delegazioni sostiene la proposta della Commissione di utilizzare i dati del 2005 per calcolare gli obiettivi globali di riduzione aggregata per Stato membro.

Un gruppo di delegazioni vorrebbe tuttavia ricalcolare tali obiettivi sulla base dei dati del 1990, sostenendo che la scelta del 2005 come anno di riferimento maschera le differenze negli sforzi compiuti dagli Stati membri fino al 2005 per ridurre le emissioni dei gas ad effetto serra, sforzi che a parere di tali delegazioni non sono tenuti in conto. Un gruppo di delegazioni propone un obiettivo fisso per l'intera economia pari al -18% in relazione ai rispettivi obiettivi fissati dal protocollo di Kyoto per ciascuno degli Stati membri.



### Obiettivi intermedi (articolo 3)

Pur accogliendo con favore, in linea di principio, la proposta della Commissione di una riduzione annuale lineare delle emissioni non rientranti nell'ETS, varie delegazioni hanno segnalato alcune difficoltà legate a tale riduzione lineare: a) è molto difficile controllare settori molto differenti/diversi al fine di ottenere una riduzione lineare su base annua; b) può risolversi in un incentivo perverso per gli Stati membri ad aumentare le emissioni se il punto di partenza è il periodo 2008-2012; c) il livello di flessibilità non è sufficiente per tener conto degli anni difficili (condizioni climatiche, situazione economica). Alcune delegazioni ritengono inoltre che gli obiettivi intermedi debbano avere carattere indicativo e che l'obbligo di rispettarli possa essere controproducente per gli Stati membri impegnati a raggiungere, in modo efficiente in termini di costi, l'obiettivo fissato per il 2020.

### **3. Questioni trasversali (al riesame dell'EU ETS e alla condivisione dello sforzo)**

#### Passaggio dal 20 al 30%

La proposta della Commissione comprende una clausola di adeguamento che permette all'UE di passare dall'impegno indipendente del 20% ad un obiettivo più ambizioso che la Comunità dovrà rispettare in virtù di un futuro accordo internazionale.

In linea generale, gli Stati membri avrebbero voluto che la valutazione di impatto per l'impegno più ambizioso di riduzione delle emissioni che sarà assunto nel quadro di un accordo internazionale, fosse approfondita quanto quella effettuata per l'impegno del 20%. Si teme che l'adeguamento quasi automatico da effettuare tramite la procedura di comitato dopo la conclusione dell'accordo internazionale non tenga sufficientemente conto delle questioni legate all'efficienza in termini di costi, in particolare per quanto riguarda la distinzione tra ETS e non ETS, né tenga conto in modo adeguato dei risultati ottenuti nel quadro del protocollo di Kyoto a partire dal 1990.

## Flessibilità

La maggioranza ritiene che gli Stati membri abbiano bisogno di maggiore flessibilità rispetto a quella attualmente concessa dalle proposte relative all'ETS e alla condivisione dello sforzo affinché possano rispettare i loro impegni in modo efficiente in termini di costi. Tale flessibilità supplementare potrebbe assumere varie forme, tra cui l'autorizzazione di un maggior ricorso ai crediti risultanti dai meccanismi di progetto in settori che rientrano nell'ETS e non ETS, l'autorizzazione di scambi tra Stati membri nei settori non partecipanti agli scambi tra ETS e non ETS, e la concessione di un più ampio margine di manovra per quanto riguarda gli accumuli e i prestiti nei settori non partecipanti agli scambi.

---

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo stoccaggio geologico del biossido di carbonio e recante modifica delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del Consiglio e delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE e del regolamento (CE) n. 1013/2006 ("direttiva CCS")**

La proposta della Commissione si basa sull'articolo 175, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea. La proposta mira a definire norme armonizzate per lo stoccaggio in sicurezza di CO<sub>2</sub> in formazioni geologiche. Vengono affrontate tutte le fasi: l'esplorazione di siti potenziali per lo stoccaggio, la selezione dei siti di stoccaggio, il rilascio delle licenze di esplorazione e di stoccaggio, gli obblighi connessi all'operazione di stoccaggio, la chiusura del sito e gli obblighi di monitoraggio e di controllo in fase di post-chiusura per garantire il completo confinamento del CO<sub>2</sub> stoccato per un periodo di tempo indeterminato. Inoltre sono previste disposizioni per la revoca delle autorizzazioni allo stoccaggio e il trasferimento di responsabilità alle autorità competenti (dopo la revoca dell'autorizzazione o in seguito alla normale chiusura del sito), compresi tutti gli obblighi giuridici che ne conseguono. Sono altresì previste disposizioni sulla garanzia finanziaria, come pure disposizioni per assicurare un accesso dei terzi equo e aperto alle reti di trasporto e ai siti di stoccaggio e per la risoluzione di controversie.

**Principali questioni in sospeso**

Occorre chiarire ulteriormente vari punti sotto il profilo tecnico o che pongono difficoltà a singole delegazioni. A questo proposito, occorre rilevare che due delegazioni hanno espresso preoccupazioni, nel corso dell'esame del testo, in merito agli effetti ambientali globali e locali della CCS, e proposto di limitare l'ambito di applicazione del presente quadro normativo alla fase di dimostrazione di tale tecnologia, fino a quando non si otterranno maggiori elementi in merito alla sua sicurezza e fattibilità.

Le principali questioni in sospeso in questa fase sono le seguenti:

### Esame delle autorizzazioni allo stoccaggio

La proposta prevede (Capo 3 "Autorizzazione allo stoccaggio", articolo 10) che le bozze di autorizzazione allo stoccaggio di CO<sub>2</sub> siano trasmesse dalle autorità competenti alla Commissione. Le bozze di autorizzazione saranno esaminate dalla Commissione che può formulare un parere non vincolante entro un periodo di sei mesi, scaduto il quale l'autorità competente adotterà una decisione finale. L'esame in questione è motivato dall'obiettivo di garantire un'applicazione armonizzata della direttiva sin dalle primissime fasi e una maggiore fiducia per quanto riguarda la sicurezza dei siti di stoccaggio di prima generazione.

Talune delegazioni sono contrarie a questa procedura, ritenendola troppo lunga e gravosa o per motivi di sussidiarietà. Le altre delegazioni si sono espresse in generale a sostegno della procedura in questione e alcune di esse hanno chiesto maggiori dettagli in merito alle modalità dell'esame.

### Composizione del flusso di CO<sub>2</sub>

La proposta fissa all'articolo 12 (Capo 4 " Obblighi in materia di gestione, chiusura e nella fase post-chiusura") taluni criteri di ammissione del flusso di CO<sub>2</sub>. Viene stabilito che il flusso in questione consiste "prevalentemente" di biossido di carbonio, che non è consentito aggiungervi rifiuti, ma che il flusso può contenere accidentalmente sostanze associate provenienti dalla fonte o dal processo di cattura o iniezione in concentrazioni inferiori a determinati livelli nocivi.

Secondo molte delegazioni l'articolo 12 non è sufficientemente chiaro; esse propongono di definire i limiti di concentrazione, per esempio, mediante la procedura di comitato. Alcune altre delegazioni e la Commissione ritengono che sia difficile fissare limiti specifici - in considerazione del fatto che le prescrizioni in materia di concentrazione dipenderanno anche dal sito di stoccaggio e dalle tecniche di cattura utilizzate - e rinviando, tra l'altro, al fatto che la formulazione adottata è stata tratta dal protocollo di Londra alla convenzione di Londra sulla prevenzione dell'inquinamento marino causato dallo scarico di rifiuti ed altre materie.

### Trasferimento di responsabilità

L'articolo 18 (capo 4 "Obblighi in materia di gestione, chiusura e nella fase post-chiusura") stabilisce che dopo la chiusura di un sito di stoccaggio a norma dell'articolo 17 la responsabilità del sito, e tutti gli obblighi giuridici che ne derivano, sono trasferiti all'autorità competente, se e quando tutti gli elementi disponibili indicano il completo confinamento del CO<sub>2</sub> stoccato per un periodo di tempo indeterminato. È previsto un esame da parte della Commissione, parallelo a quello previsto per le decisioni sulle autorizzazioni allo stoccaggio (articolo 10).

Dopo il trasferimento di responsabilità, i costi sostenuti non possono più essere recuperati dal precedente gestore. Inoltre, dopo il trasferimento di responsabilità il monitoraggio può essere interrotto, a meno che non vengano rilevate fuoriuscite o irregolarità importanti. Anche l'articolo 11 ("Modifica, riesame, aggiornamento e revoca dell'autorizzazione allo stoccaggio") fa riferimento al trasferimento di responsabilità.

Varie delegazioni hanno formulato riserve in merito agli articoli 11, 17 e 18 per quanto concerne il tipo e la portata della responsabilità da trasferire alle autorità competenti, la procedura prevista e le condizioni di tale trasferimento, la necessità di un esame da parte della Commissione, e la questione del monitoraggio, che secondo talune delegazioni, dovrebbe continuare dopo la chiusura. In merito a quest'ultimo aspetto, la Commissione rileva che i rischi di fuoriuscita dopo la chiusura sono minimi, visto che prima di procedere al trasferimento di responsabilità tutti gli elementi disponibili dovrebbero indicare che il CO<sub>2</sub> stoccato sarà completamente confinato per un periodo di tempo indeterminato.

### Garanzia finanziaria

L'articolo 19 (Capo 4 "Obblighi in materia di gestione, chiusura e nella fase post-chiusura ") contiene disposizioni generali sulla garanzia finanziaria cui deve provvedere il richiedente di un'autorizzazione allo stoccaggio. Mentre gli elementi principali riguardanti la copertura e la durata della garanzia finanziaria sono indicati, è previsto che le modalità dettagliate siano stabilite da ciascuno Stato membro.

Molte delegazioni chiedono chiarimenti e/o suggeriscono di modificare l'articolo 19 al fine di precisare meglio, tra l'altro, i rischi/gli obblighi che devono essere coperti dalla garanzia finanziaria, il relativo importo e la necessità di adeguamenti nel tempo, il momento in cui sono previsti l'attivazione e la restituzione, nonché la possibilità di accedere alla garanzia finanziaria per le autorità competenti.

### Accesso alle reti di trasporto

L'articolo 20 (Capo 5 " Accesso dei terzi") elenca le condizioni che gli Stati membri devono prendere in considerazione nella definizione delle misure necessarie affinché i potenziali utilizzatori possano avere un accesso equo e aperto alle reti di trasporto del CO<sub>2</sub> e ai siti di stoccaggio .

Varie delegazioni hanno chiesto di precisare meglio tale articolo, in particolar modo per quanto concerne le condizioni alle quali le autorità competenti o singoli gestori possono negare l'accesso. La Commissione, ricordando che la tecnologia è ancora nella sua fase di dimostrazione, non ritiene giustificato stabilire norme di mercato dettagliate per la CCS in questa fase iniziale.

### Possibilità di cattura

Nell'articolo 32 (Capo 7 "Modifiche") si propone di modificare la direttiva 2001/80 relativa ai grandi impianti di combustione. In particolare, tutti gli impianti di combustione con una capacità di almeno 300 megawatt che hanno ottenuto la licenza dopo l'entrata in vigore della direttiva, disporranno di un'area sufficiente all'interno del sito per installare le strutture necessarie alla cattura e alla compressione del CO<sub>2</sub> e sarà stata valutata la disponibilità di siti di stoccaggio e di reti di trasporto adeguati nonché la possibilità tecnica di installare a posteriori le strutture per la cattura del CO<sub>2</sub>.

Mentre talune delegazioni possono appoggiare l'articolo 32, varie altre delegazioni ritengono che questa disposizione sia prematura e propongono di sopprimerla. La Commissione, rilevando che la prevista possibilità di cattura non comporta l'obbligo di applicare la CCS ai futuri impianti, ritiene che l'articolo 32 sia essenziale per incentivare, a costi ragionevoli, la futura applicazione della tecnica e a prevenire l'ancoraggio ad una tecnologia ad alta emissione.

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili**

La proposta in questione, fondata sull'articolo 175, paragrafo 1 e sull'articolo 95 del trattato che istituisce la Comunità europea, mira a fissare obiettivi obbligatori per le energie rinnovabili.

**Principali questioni in sospeso <sup>2</sup>**

*Obiettivi (articolo 3)*

Le preoccupazioni principali individuate in merito agli obiettivi sono tre:

- = il livello degli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili (questo obiettivo, differenziato a seconda dello Stato membro, prevede che entro il 2020, il 20% del consumo energetico dell'UE deve provenire da energie rinnovabili). Talune delegazioni rilevano che il loro obiettivo è molto alto, se non troppo alto. Tuttavia, poiché l'accettabilità del livello di questi obiettivi nazionali dipenderà in larga parte dall'esito dei negoziati su altre disposizioni della direttiva - segnatamente quelle riguardanti la flessibilità - e sul pacchetto nel suo insieme, non è ancora certo, al momento, se sarà necessaria una discussione sulla questione.

---

<sup>2</sup> Nota: gli articoli relativi ai biocarburanti sono esaminati dal gruppo ad hoc sui criteri di sostenibilità per i biocarburanti (cfr. allegato IV).

- = condizionalità dell'obiettivo riguardante i carburanti rinnovabili per autotrazione (questo obiettivo, che si applica in modo uniforme in tutti gli Stati membri, prevede che entro il 2020, il 10% del consumo energetico dell'UE nel settore dei trasporti deve provenire da energie rinnovabili). Molte delegazioni chiedono di subordinare il carattere obbligatorio di questo obiettivo alle condizioni stabilite dal Consiglio europeo di primavera 2007 (il quale ha affermato quanto segue: *"Il carattere vincolante di questo obiettivo risulta adeguato fatte salve una produzione sostenibile, la reperibilità sul mercato di biocarburanti di seconda generazione e la conseguente modifica della direttiva sulla qualità dei carburanti per consentire livelli di miscelazione adeguati."*). Altre delegazioni hanno sottolineato che un accordo sull'obiettivo in materia di trasporti dipende dall'esito dei lavori del gruppo ad hoc sui criteri di sostenibilità per i biocarburanti. La Commissione, appoggiata da vari altri Stati membri, sostiene che la condizionalità per la sostenibilità è assicurata dai criteri di sostenibilità e che subordinare l'obbligatorietà dell'obiettivo alla disponibilità di biocarburanti di seconda generazione avrà per effetto di scoraggiare gli investimenti nei biocarburanti di seconda generazione e di incoraggiare l'inazione, con conseguente inadempimento di dette condizioni. Inoltre, è opportuno sottolineare che l'obiettivo del 10% consente l'utilizzo di altre energie rinnovabili, diverse dai biocarburanti.
- = La traiettoria indicativa e le sue conseguenze; talune delegazioni ribadiscono che la mancata realizzazione della traiettoria indicativa dovrebbe avere poche o nessuna conseguenza. La proposta fa obbligo agli Stati membri che non rispettano la traiettoria indicativa di presentare un nuovo piano di azione nazionale, vieta a detti Stati membri di vendere garanzie di origine, e lascia aperta la possibilità di una procedura per infrazione nel caso in cui si ritenesse che uno Stato membro non abbia adottato le misure appropriate. Inoltre, talune delegazioni ritengono che la traiettoria sia troppo erta all'inizio. La Commissione, appoggiata da talune delegazioni, sostiene che non è logico che uno Stato membro che non rispetti la propria traiettoria venda garanzie di origine, che la procedura per infrazione non verrà avviata solo perché non è stata realizzata la traiettoria, ma che verrà piuttosto avviata nei confronti dello Stato membro che non adotti le "misure appropriate" e che la traiettoria richiede soltanto un aumento del 25% del consumo di energie rinnovabili entro la fine del 2011 rispetto al 2005, il che risulterebbe solo problematico per gli Stati membri che non avessero intrapreso azioni consistenti dopo il 2005 (anno di riferimento in materia) e dopo il Consiglio europeo di primavera del marzo 2007 che ha convenuto gli obiettivi.



*Progetti che richiedono tempi lunghi di realizzazione (articolo 5, paragrafo 2)*

La proposta della Commissione consentirebbe, a determinate condizioni, agli Stati membri di chiedere alla Commissione di tenere conto - nel 2020 - dell'energia rinnovabile proveniente da nuovi impianti a energia rinnovabile di dimensioni eccezionali (capacità di produzione  $\geq 5000$  MW) che non siano ancora operativi. Tale soglia elevata è stata fissata in quanto questa clausola costituisce in effetti una deroga all'obiettivo obbligatorio convenuto del 20% e riguarda progetti di portata talmente ampia che anche se la pianificazione dovesse essere avviata nel 2010, non si potrebbe comunque portarli a compimento entro il 2020.

Talune delegazioni chiedono che la soglia di 5000 MW per gli impianti idonei sia (notevolmente) più bassa, o che essa sia collegata al consumo energetico nazionale. Si potrebbe altresì assicurare maggiore flessibilità modificando le date relative all'avvio della costruzione e della messa in funzione, o consentendo la suddivisione di un ampio progetto in vari progetti più piccoli. Tuttavia, altre delegazioni sono contrarie a questa disposizione.

*Sistema di scambio delle garanzie di origine (articoli da 6 a 11)*

Per assicurare l'efficienza in termini di costi, è previsto un sistema di scambi delle garanzie di origine per l'elettricità e il riscaldamento o il raffreddamento prodotti da fonti rinnovabili. Questo sistema consentirebbe agli Stati membri con poche fonti rinnovabili, o con costi più elevati legati all'uso delle fonti rinnovabili, di acquistare garanzie di origine da altri Stati membri o gestori privati, anziché realizzare l'obiettivo relativo alle fonti rinnovabili nella sua integralità sul rispettivo territorio, ad un costo più elevato.

Il sistema, come proposto dalla Commissione, porterebbe a scambi di garanzie di origine tra gli Stati membri, a condizione che siano sulla strada giusta per quanto concerne la traiettoria indicativa, e tra gestori privati in detti Stati membri. Tali trasferimenti di garanzie di origine, possono tuttavia essere limitati o vietati dagli Stati membri qualora gli scambi: mettano a repentaglio l'approvvigionamento energetico sicuro ed equilibrato, gli obiettivi ambientali sottesi al loro regime di sostegno nazionale, la realizzazione degli obiettivi fissati per il 2020 o della traiettoria indicativa.

Vari Stati membri, che prevedono tutti di acquistare garanzie di origine, si preoccupano soprattutto per la disponibilità di sufficienti quantitativi di garanzie di origine. Questi Stati membri chiedono che il sistema di garanzie di origine sia più flessibile e che i limiti imposti agli scambi in materia siano quanto più ridotti possibile. Pertanto, essi sono contrari al fatto di far dipendere gli scambi dalla realizzazione della traiettoria indicativa. Altre proposte intese ad aumentare la flessibilità consentirebbero di conteggiare ai fini degli obiettivi nazionali le garanzie di origine per l'energia rinnovabile prodotta e *consumata* in paesi terzi, e allungherebbero il periodo di validità delle garanzie di origine.

Molti Stati membri temono possibili conseguenze negative del sistema di garanzie di origine, quali profitti eccezionali per le fonti rinnovabili competitive, o ripercussioni negative sui loro regimi nazionali di sostegno, come nel caso di un unico prezzo delle garanzie di origine che si traduce in pressioni per armonizzare i regimi nazionali di sostegno, a scapito dei regimi di sostegno per fonti rinnovabili (temporaneamente) più costose, quali le fonti fotovoltaiche. Questi Stati membri chiedono una più chiara opzione di non partecipazione (opt-out), o anche di partecipazione (opt-in), per gli scambi di garanzie di origine, e in ogni caso non desiderano farsi carico dell'onere della motivazione della limitazione o del divieto degli scambi; essi dubitano che i motivi che consentono ad uno Stato membro di limitare o vietare il trasferimento di garanzie di origine siano sufficientemente chiari e atti, sotto il profilo giuridico, a consentire agli Stati membri con sistemi di tariffe di riacquisto di limitare o vietare il trasferimento di garanzie di origine.

Una preoccupazione condivisa da vari Stati membri riguarda la sicurezza degli investimenti: occorre che sia chiaro nel testo della direttiva, che gli investimenti nell'energia rinnovabile in altri Stati membri e i relativi flussi transfrontalieri di garanzie di origine non verranno in alcun modo pregiudicati da una successiva decisione di uno Stato membro di vietare gli scambi di garanzie di origine. Vi sono anche questioni di natura più tecnica tuttora in corso di discussione, che riguardano per esempio le modalità per assicurare un formato armonizzato delle garanzie di origine e il funzionamento del sistema nella pratica.

*Vari Stati membri stanno ancora riflettendo su aspetti essenziali del sistema di garanzie di origine e hanno annunciato che presenteranno le loro opinioni prossimamente. Una possibile soluzione attualmente allo studio consentirebbe il libero scambio di garanzie di origine, in ogni caso fino alla data di presentazione della prima relazione da parte dello Stato membro interessato, ed è intesa ad offrire maggiore certezza giuridica agli Stati membri che non desiderino autorizzare l'importazione o l'esportazione di garanzie di origine. Inoltre, essa mira ad offrire agli investitori la certezza giuridica che i flussi di garanzie di origine convenuti anteriormente alla decisione di uno Stato membro di bloccare le importazioni o le esportazioni di garanzie di origine non verranno pregiudicate da tale decisione. Inoltre, un progetto di considerando sottolinea che le disposizioni della direttiva consentono ogni forma di cooperazione tra gli Stati membri, compreso il cosiddetto raggruppamento di regimi nazionali di sostegno, quali le tariffe di riacquisto.*

Misure di rafforzamento (articolo 4, articoli da 12 a 14, e articolo 19)

La proposta contiene disposizioni di rafforzamento dettagliate, che precisano le misure che gli Stati membri devono adottare per promuovere le energie rinnovabili: rimuovere gli ostacoli amministrativi, accelerare le procedure, fissare i requisiti per la pianificazione e le norme minime per l'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici, sviluppare e rendere disponibili le informazioni pertinenti agli urbanisti, agli architetti, ai consumatori, alle imprese edili e istituire corsi di formazione per gli installatori, garantire l'accesso prioritario alla rete per le energie rinnovabili. Inoltre, dopo l'entrata in vigore, ciascuno Stato membro è tenuto a presentare un piano d'azione nazionale che indichi le azioni pianificate e le relative stime dei risultati; successivamente la relazione deve essere presentata ogni due anni.

Gli Stati membri esprimono ampio consenso in merito alle disposizioni relative ai piani d'azione nazionali e alle relazioni biennali, a condizione che gli oneri amministrativi che ne derivano rimangano proporzionali.

Dalle discussioni finora svolte sembrerebbe emergere che la maggior parte degli Stati membri sia anche ampiamente d'accordo con le misure di rafforzamento proposte; la Commissione sostiene che tali disposizioni sono necessarie in quanto l'esperienza mostra una correlazione diretta tra le misure adottate dagli Stati membri e il loro successo nella realizzazione degli obiettivi relativi alle energie rinnovabili.

Tuttavia, vari Stati membri chiedono che parte, o l'insieme, di tali disposizioni siano lasciati alla sussidiarietà, per esempio i sistemi nazionali di certificazione per gli installatori di apparecchiature per le energie rinnovabili di piccole dimensioni, o trattati nell'ambito di un'altra pertinente legislazione in materia di energia, per esempio le norme minime per l'uso delle energie rinnovabili negli edifici nuovi o ristrutturati. In alternativa, le disposizioni di questi articoli potrebbero essere trasformate in raccomandazioni o in obblighi di comunicazione. Gli Stati membri che esprimono tali opinioni sostengono che poiché gli obiettivi saranno obbligatori (contrariamente ai precedenti obiettivi in materia di energie rinnovabili che erano tutti indicativi), sia meno necessario prevedere disposizioni di accompagnamento vincolanti per assicurare il conseguimento degli obiettivi.

Al fine di compiere ulteriori progressi, sono in corso di esame varie modifiche al testo di questi articoli.

## **Criteri di sostenibilità per i biocarburanti**

La Commissione ha proposto una doppia base giuridica per la direttiva sulle fonti energetiche rinnovabili, l'articolo 95 per il regime di sostenibilità e l'articolo 175, paragrafo 1 per le altre disposizioni. Il gruppo ad hoc ha deciso di non esaminare la base giuridica.

I criteri di sostenibilità sono considerati necessari sia per la direttiva sulla qualità dei combustibili, sia per quella sulle fonti energetiche rinnovabili, per assicurare che la produzione di biocarburanti non abbia conseguenze negative che possono superare i vantaggi derivanti dal loro uso.

### **Principali questioni in sospeso**

Una delle questioni in sospeso è il livello e la data di applicazione della seconda fase per il requisito relativo al *livello minimo di riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra*.

Tutte le delegazioni si sono espresse a favore di un approccio in due fasi e varie delegazioni hanno potuto accettare le date e le cifre che la Presidenza ha presentato al COREPER il 7 maggio (35% inizialmente, per passare al 50% nel 2015). Tuttavia, varie altre delegazioni desiderano aumentare o ridurre le cifre per la prima o la seconda fase, o per entrambe, o chiedono una data più lontana per la seconda fase. Molte delegazioni chiedono che la cifra per la seconda fase sia riesaminata successivamente; le altre delegazioni e la Commissione vi si oppongono in quanto ciò sarebbe in contrasto con l'obiettivo di garantire la sicurezza degli investimenti.

Un'altra questione in sospeso riguarda la sostenibilità ambientale e sociale della *produzione di biocarburante che si applicherebbe anche nei paesi terzi*. Tutte le delegazioni convengono che la produzione di biocarburanti dovrebbe rispettare taluni criteri ambientali e sociali. Talune delegazioni ritengono che i criteri ambientali proposti al di fuori della Comunità siano insufficienti rispetto agli obblighi imposti ai produttori comunitari. Tuttavia, varie altre delegazioni ritengono che gli obblighi della Commissione in materia di monitoraggio e di relazione, siano più appropriati dei criteri ambientali vincolanti per i paesi terzi. Per quanto concerne le questioni sociali, talune delegazioni continuano ad essere a favore degli obblighi di comunicazione delle informazioni rivolti ai gestori; tuttavia, molte delegazioni ritengono più appropriato che la Commissione assicuri il monitoraggio e l'elaborazione di relazioni.

Le questioni ancora in sospeso riguardano anche la metodologia per calcolare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottenuta mediante l'uso di biocarburanti, in particolare per quanto concerne le scelte sottese a tale metodologia. Anche se il gruppo ad hoc è stato in grado di compiere ulteriori progressi in merito a determinate questioni tecniche, rimangono tuttavia importanti divergenze di opinioni su talune questioni. In particolare, talune delegazioni ritengono che i valori standard debbano essere più prudenti o chiedono approcci alternativi alle questioni di cogenerazione, prodotti secondari e residui delle colture agricole. Tuttavia, un'ampia maggioranza di delegazioni è a favore dell'approccio proposto dalla Commissione in materia.

---